

AULA 'B'



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
Dott. LUIGI CAVALLARO - Rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28500-2020 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato

2024

3272

- *ricorrente* -

contro

- *controricorrente* -

nonché contro

Numero di raccolta generale 31844/2024

Data pubblicazione 11/12/2024

Oggetto

**Risarcimento
danni**

R.G.N. 28500/2020

Cron.

Rep.

Ud. 09/07/2024

PU

Firmato Da: LUIGI CAVALLARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4c14dfeec02bd5bd - Firmato Da: UMBERTO BERRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 268b5d010e12bc1d



- *intim*

avverso la sentenza n. 508/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/02/2020 I

Numero di raccolta generale 31844/2024

Data pubblicazione 11/12/2024

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 27.2.2020, la Corte d'appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall'INPS nei confronti di volta al risarcimento dei danni cagionatigli unitamente a per aver indebitamente corrisposto a costei somme per ratei di pensione di reversibilità dovuti alla di lei madre in epoca successiva al decesso di quest'ultima.

I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che, non essendo configurabile tra l'ente previdenziale e l'istituto di credito alcun rapporto di tipo contrattuale, la responsabilità dell'istituto per non aver verificato la persistente legittimazione della figlia a riscuotere la pensione della madre (e specialmente l'autenticità delle firme di quest'ultima apposte in calce alle deleghe presentate per l'incasso) dovesse ricondursi a quella di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, sicché, non ricorrendo l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c., stante l'assenza di circostanze che potessero far supporre che i dipendenti dell'istituto di credito fossero a conoscenza del decesso dell'avente diritto e partecipi della truffa posta in essere dalla di lei figlia, hanno ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dei danni,



risalendo l'ultimo degli incassi indebiti al dicembre 2007
solo al 31.10.2007 il primo atto di costituzione in mora.
Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo un motivo di censura.

ha resistito con controricorso. Il ricorso è già contumace
nelle precedenti fasi di merito, è rimasta intimata. La causa
è stata rimessa alla pubblica udienza, a seguito di infruttuosa
trattazione camerale, con ordinanza del 26.3.2024.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione
degli artt. 1218, 1173 e 2946 c.c. nonché falsa applicazione
degli artt. 2043 e 2947 comma 1° c.c. per avere la Corte di
merito ritenuto compiuta la prescrizione dell'azione
risarcitoria in conseguenza della qualificazione della
responsabilità dell'istituto di credito in termini di
responsabilità extracontrattuale: ad avviso dell'Istituto
ricorrente, infatti, tale qualificazione si porrebbe in contrasto
con i principi di diritto affermati da Cass. S.U. n. 14712 del
2007, la quale, nel qualificare piuttosto in termini di
responsabilità contrattuale la responsabilità della banca per
aver negoziato un assegno non trasferibile in favore di
soggetto non legittimato, avrebbe valorizzato la peculiare
funzione del banchiere a tutela dell'interesse generale alla
regolare circolazione dei titoli di credito e in specie
dell'interesse di quanti ripongono affidamento sulla sua
specifica professionalità per garantire la regolarità delle
operazioni compiute in relazione ad uno specifico titolo di
credito.

Il motivo, nei termini che seguono, è fondato.

Va premesso che i giudici territoriali, nel riformare la
decisione di prime cure, hanno richiamato, a sostegno della
predicata responsabilità extracontrattuale dell'istituto di
credito, un'affermazione di Cass. n. 11123 del 2015, che –



statuendo in una vicenda in cui il prenditore di un assegno rimasto insoluto aveva imputato ad un istituto di credito di aver acceso un rapporto di conto corrente senza adottare la dovuta diligenza nell'identificazione del correntista (rivelatosi poi persona inesistente) e di aver rilasciato a costui un carnet di assegni dal quale era stato tratto quello rimasto insoluto – ha effettivamente sostenuto, in parte motiva, che “la Corte di merito ha correttamente affermato che la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata e che può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza”.

Va nondimeno rilevato che, in quella vicenda, la pronuncia di merito era stata impugnata per cassazione non già per far valere un diverso titolo di responsabilità dell'istituto di credito, ma semplicemente per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo precedente alla modifica apportata dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con l. n. 134/2012), sostenendosi da parte ricorrente che i giudici di merito non avrebbero concretamente spiegato in che cosa fosse consistita la negligenza imputata al funzionario della banca. E avendo la sentenza accolto il ricorso solo in relazione all'anzidetto motivo di censura, resta escluso che l'affermazione dianzi riportata possa assurgere a principio di diritto rilevante ai fini di quella tendenziale fedeltà ai propri precedenti che questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 10615 del 2003) suole far discendere dall'art. 65 ord. giud. e dall'art. 111 Cost.: l'art. 384 c.p.c. circoscrive infatti l'enunciazione di principi di diritto al caso in cui questa Corte decida il ricorso proposto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e ad ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi, risolva una questione di diritto di particolare importanza, così evidenziando che in tanto si può parlare di “principio di diritto” in quanto



l'affermazione e l'argomentazione di questa Corte siano volte a risolvere una questione sottopostale con uno specifico motivo di censura, degradando ogni altra affermazione contenuta nella parte motiva a mero *obiter dictum*. La riprova è che la costante giurisprudenza di legittimità reputa giuridicamente irrilevante una censura che investa un principio di diritto enunciato dal giudice di merito e ritenuto erroneo dal ricorrente, o anche realmente tale, quando esso non costituisca la *ratio decidendi* della sentenza impugnata (cfr. in tal senso già Cass. n. 3837 del 1954).

Chiarito, pertanto, che Cass. n. 11123 del 2015 non offre alcun "principio di diritto" utile a regolare la fattispecie per cui è causa, reputa il Collegio che al quesito concernente la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità di un istituto di credito che abbia pagato ad un delegato somme per ratei di pensione non più spettanti per l'avvenuto decesso del delegante debba darsi risposta in termini di responsabilità contrattuale.

Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte il principio secondo cui la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta" (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente alla condotta lesiva, posta dall'ordinamento a carico di determinati soggetti; e situazioni del genere sono state ravvisate nell'ambito dell'esercizio di attività professionali c.d. "protette", ossia riservate dalla legge a determinati soggetti, sottoposti a previa verifica della loro specifica idoneità e a permanente controllo nel loro svolgimento, quali quelle del medico ospedaliero, dell'avvocato (cfr.,

Numero registro generale
Numero sezional
Numero di raccolta generale 31844/2024
Data pubblicazione 11/12/2024



rispettivamente, Cass. S.U. nn. 577 del 2008 e 6216 del 2005) e, più recentemente, del notaio (Cass. nn. 7746 del 2020 e 19849 del 2024), sul presupposto che, quando il danno sia derivato dalla violazione di una o più precise regole di condotta imposte dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal soggetto in questione, il fondamento normativo della responsabilità di quest'ultimo dev'essere individuato nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 11642 del 2012).

Con specifico riferimento all'attività bancaria, è stata perciò considerata contrattuale la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno bancario nei confronti di tutti gli interessati alla corretta circolazione del titolo (Cass. S.U. n. 14712 del 2007, già cit.) e, più recentemente, anche quella derivante dal pagamento mediante bonifico in favore di beneficiario sprovvisto di conto di accredito presso l'istituto intermediario, ove il beneficiario sia rimasto insoddisfatto a causa dell'inesatta indicazione del c.d. codice IBAN (Cass. n. 17415 del 2024): come messo in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte, il banchiere è infatti soggetto dotato di specifica professionalità, che si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria e sui rapporti che in quelle attività sono radicati, trattandosi di rapporti per la corretta attuazione dei quali egli dispone di strumenti e competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno e che giustificano, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte sua, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui egli incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove,



viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (così Cass. S.U. n. 14712 del 2007, cit. in motivazione).

Numero registro generale
Numero sezionali
Numero di raccolta generale 31844/2024
Data pubblicazione 11/12/2024

Tanto ricordato, balza evidente l'errore di diritto commesso dalla sentenza impugnata: una volta assunto che la condotta addebitata dall'INPS all'istituto di credito consiste nell'aver "corrisposto ratei di pensione alla [odierna intimata] senza richiedere, volta per volta, il rilascio di apposita dichiarazione e senza verificare l'autenticità della firma della [*de cuius*] in calce alle deleghe [da essa] presentate" (così la sentenza impugnata, pag. 1), non v'ha dubbio che la responsabilità *de qua* debba essere considerata di carattere contrattuale, venendo appunto in rilievo lo speciale affidamento che chiunque si avvalga di un intermediario bancario per effettuare un pagamento è legittimato a riporre nell'adozione, da parte dell'intermediario medesimo, di tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione del beneficiario del pagamento ed essendo il banchiere soggetto che, a causa della sua professionalità, è tenuto ad uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si può attendere dal *quisque de populo*. Basti dire che – come si evince dal contenuto dell'atto di citazione dell'INPS, riportato per stralcio nel controricorso – il pagamento della pensione si assume in specie essere avvenuto mediante assegni postali di conto corrente speciale, ex art. 1, d.P.R. n. 429/1986, la cui riscossione, in forza di delega rilasciata alla beneficiaria ai sensi del successivo art. 17, era stata consentita presso l'Agenzia della
di viale

e che l'art. 17, cit., nel testo vigente *pro tempore*, stabiliva al secondo comma che "la banca delegata risponde dell'autenticità della firma del delegante".



Numero registro generale

Numero sezioni:

Numero di raccolta generale 31844/2024

Data pubblicazione 11/12/2024

Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà all'anzidetto principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio e del 27 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Luigi Cavallaro

IL PRESIDENTE

Umberto Berrino

